

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante, richiamata la circolare del 28 gennaio 2005, n. 4 e la giurisprudenza comunitaria in materia, ritiene che siano esenti IVA, oltre i controlli medici diretti a verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie, anche il rilascio di taluni certificati di idoneità fisica, in particolare quelli volti a dimostrare nei confronti di terzi lo stato di salute di una persona, ove la legge imponga limiti a talune attività o esiga che esse siano effettuate in condizioni particolari, proprio al fine di tutelare indirettamente la salute sia dell'interessato ma anche della collettività.

L'istante ritiene, altresì, che le predette prestazioni di certificazione rientrino tra le prestazioni mediche esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972, in virtù del fatto che le stesse, non costituendo prestazioni di servizi di natura commerciale e discendendo da un obbligo di legge, si concretizzano in un intervento che costituisce prestazione sanitaria.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR n. 633 del 1972 dispone l'esenzione dall'IVA delle *"prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze"*.

Detto regime di esenzione riguarda, pertanto, le sole prestazioni rese in favore della persona da parte di esercenti le professioni sanitarie ivi richiamate, ove finalizzate, esclusivamente o prevalentemente, alla "diagnosi, cura e riabilitazione".

A tal fine, nella circolare 28 gennaio 2005, n. 4, richiamati gli orientamenti interpretativi formulati in merito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, è

stato precisato che l'esenzione in oggetto compete anche per quelle prestazioni od esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia, avendo, comunque, come scopo principale, la tutela della salute della persona.

Al fine di delimitare l'ambito applicativo dell'esenzione occorre, pertanto, individuare il contesto in cui le prestazioni sono rese e stabilire quale sia il loro scopo principale.

In particolare, in merito alle prestazioni di natura certificativa e alle perizie mediche, nella circolare n. 4/ 2005, al paragrafo 2, conformemente a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, si evidenzia che possono fruire dell'esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:

"a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;

b) il rilascio di certificati di idoneità fisica (ad esempio a viaggiare);

c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari".

In particolare, in merito all'attività svolta dalle Commissioni mediche locali patenti di guida, il cui compito è quello di valutare l'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, attività per la quale ricevono il versamento di "diritti", si è precisato, per quanto concerne le prestazioni rese dai medici libero professionisti che ne fanno parte, che dette attività sono esenti in quanto primariamente finalizzate a garantire una *"tutela preventiva della salute di soggetti che potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli"*. In merito, invece, all'attività svolta dalla Commissione stessa si è ritenuto che questa *"non assuma rilevanza ai fini dell'IVA in quanto attiene all'esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge. Le somme dovute dagli utenti, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di*

servizi di natura commerciale, non devono essere, pertanto, gravate da imposta."

Tutto ciò premesso, si rileva che con l'articolo 23, comma 1 lett. d) della Legge del 29 Luglio 2010 n. 120 sono state apportate sostanziali modifiche agli articoli 119 e 128 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

Il citato articolo 119, al comma 2-ter dispone che *"ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute (...). Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. (...) Le relative spese sono a carico del richiedente".*

Pertanto, in base alla nuova normativa, per ottenere il certificato di idoneità psicofisica alla guida, il richiedente dovrà presentare, tra l'altro, un certificato che segnala l'assenza di abuso di alcol e di uso di sostanze stupefacenti; tuttavia, le modalità di rilascio di questo certificato, al momento non ancora obbligatorio (cfr. Circolare Ministero della Salute del 5 novembre 2010), non sono ancora note, non avendo il Ministero della Salute fornito, ad oggi, i chiarimenti in merito, né emanato il decreto previsto dal citato articolo 119, comma 2-ter.

Pertanto, premesso e considerato, che è necessario attendere le indicazioni che il Ministero della Salute fornirà in materia al fine di poter correttamente inquadrare ai fini IVA l'attività di certificazione in esame, qualora si stabilisse che detta attività debba essere resa dietro corrispettivo da un medico libero professionista o da un medico di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali ed istituzionali,

visto quanto precisato nella circolare n. 4/2005, si ritiene che detta prestazione sia esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972.

La parte potrà consultare i documenti di normativa e di prassi accedendo al servizio di documentazione tributaria all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

**PER IL DIRETTORE REGIONALE
IL CAPO SETTORE**

Luigi Abritta